



CITTA' DI ALBENGA

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25

SEDUTA DEL 21.03.2018

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

L'anno duemiladiciotto, addì ventuno del mese di marzo, alle ore 20.45 in Albenga, nel Civico Palazzo e nella consueta sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e termini di legge e con l'annuncio dato secondo la storica tradizione, col suono del Civico Campanone, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume l'ufficio di Presidente il Consigliere Vittorio VARALLI.

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune D.ssa Anna NERELLI.

Risultano presenti, oltre al Sindaco Sig. Giorgio CANGIANO, i Consiglieri Signori:

		PRESENTE			PRESENTE
1)	ARNALDI Maurizio	SI	9)	MUNI' Vincenzo	SI
2)	BARBO Maurizio	SI	10)	NUCERA Massimiliano	NO
3)	BOSCAGLIA Manlio	SI	11)	PERRONE Ginetta	SI
4)	CIANGHEROTTI Eraldo	SI	12)	PICASSO Emanuela	SI
5)	DEANDREIS Paola	SI	13)	PLUMERI Liliane	SI
6)	DI LIETO Francesco	SI	14)	PORRO Cristina	SI
7)	GUERRA Emanuela	SI	15)	VARALLI Vittorio	SI
8)	MOLINERIS Eleonora	NO	16)	VIO Camilla	SI

Risultano, inoltre, presenti il Vice Sindaco TOMATIS Riccardo e gli Assessori: ALLARIA Paola Giovanna, PASSINO Alberto e VIO Mariangelo.

Relaziona sull'argomento l'Assessore PASSINO (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Allora, all'ultimo punto all'ordine del giorno abbiamo l'istituzione e il regolamento che regola la tassa di soggiorno. Ora, credo che tutti voi abbiate visionato il regolamento, mi preme, ovviamente, però, l'obbligo di ricordare alcuni passaggi che sono stati cruciali nell'exursus che ha portato questa pratica in Consiglio Comunale e cioè, la tassa di soggiorno non riguarderà esclusivamente la città di Albenga, è, di fatto, un ragionamento che parte a livello, innanzitutto, regionale all'interno di un argomento più generale che è il patto strategico del turismo che, tra le altre cose, stanziava anche delle risorse per i Comuni che hanno fatto richiesta e, è notizia di qualche giorno fa, che sono stati stanziati tra l'altro e aperti due bandi, per 1.200.000 euro in merito ad una determinata casistica, tra le quali riguardano escursioni, i sentieri escursionistici e quant'altro. Tra le varie opzioni, appunto, del patto strategico del turismo esiste la tassa di soggiorno, questo argomento è stato trattato da un tavolo dei Sindaci diciamo del comprensorio, ma non solo, ovviamente albanense che ha coinvolto in primis le città costiere e, praticamente, innanzitutto le associazioni di categoria sottoscrittrici, in prima battuta, del patto strategico regionale, ma poi anche di quello a livello più provinciale, tra cui si annoverano, come dicevamo prima, a livello di Comuni Loano, Alassio, Albenga, Borghetto S.S., Toirano, Pietra Ligure, Finale, Noli, Spolarno, Varazze e, nelle associazioni di categoria, come dicevamo, Confesercenti, Federalberghi, Fafita, Fima, Unione Associazioni Albergatori della Provincia di Savona e, recentemente, si sono aggiunte, tra le altre cose, anche le Associazioni di categoria agricole, sia Coldiretti che Confagricoltura e non si esclude se ne possano inserire altre. Questo gruppo di lavoro, di fatto, tra Comuni e Associazioni di categoria, di fatto ha prodotto tanti strumenti, primo fra tutti, questo regolamento che è uguale per tutti, come uguali per tutti i Comuni aderenti saranno le tariffe e traccia tutta una serie di passaggi che porteranno nel 2018 per tutti questi comuni che vi ho elencato, l'applicazione della tassa di soggiorno nei soli mesi di luglio e agosto, mentre dal 2019 entrerà a pieno regime. Questo a significare che cosa?, che per una volta e, devo dire, da qualche anno a questa parte, almeno a livello comprensoriale, i Comuni hanno messo da parte la logica, diciamo così, più strettamente legata a politiche, per quanto riguarda il turismo, ai soli confini comunali, ma si è aperto ad un discorso di più ampio respiro e, quindi, ad una visione strategica, appunto, del turismo al quale sicuramente la Regione ha dato un imprinting diverso. Io tengo a precisare questi aspetti perché non sono secondari e tra le varie scadenze che poi seguiranno questo regolamento, seguiranno le tariffe, seguirà nell'approvazione del bilancio la creazione delle voci e dei capitoli, che non esistevano prima, legati all'Entrata e all'Uscita di questa imposta, il ricavato di questa imposta che, come avete avuto modo di leggere, si suddivide in 60% che viene concordato nella sua destinazione con le associazioni di categoria che faranno parte del CLT, del Comitato Locale Turismo, la restante parte, invece, rimarrà nella disponibilità dell'Amministrazione che sempre e comunque tutto il ricavato deve essere gestito ai fini della macroarea turismo, quindi, è un lavoro ed un sistema per il quale i documenti che portiamo in approvazione oggi e che seguiranno, e tutto il lavoro che spetta, concertato con le associazioni di categoria che, sicuramente, in una prima battuta, non erano certo delle più entusiaste ma che hanno comunque ravveduto le buone intenzioni dei sindaci che intorno a quel tavolo si sono radunati e insieme con loro si sono andati a delineare questo regolamento e quanto ne seguirà. Solo per dare due indicazioni temporali, poi, lascio ovviamente la parola a chi vorrà intervenire dopo di me, ci mancherebbe, perché lo portiamo oggi questo atto in Consiglio Comunale, perché la Regione Liguria ha risposto

all'adesione formale del Comune di Albenga che è avvenuta, in prima battuta, nel periodo di novembre con l'atto di Giunta, nell'inoltro, con firma digitale, a dicembre dello scorso anno, ha risposto dopo aver, come dire, sollecitato personalmente ai primi di febbraio perché mi era stato detto che funzionava così. Faccio un passo indietro. I Comuni che volevano aderire al patto dovevano formalizzarlo con atto di Giunta e con adesione del legale rappresentante a firma digitale. La Regione tramite, appunto, il dispositivo emanato dalla Giunta e il dirigente al turismo, avrebbe poi raccolto queste adesioni, emanato una determina dirigenziale che andava a fare l'elenco di queste località turistiche approvate dalla Regione. C'è stata una prima determina dirigenziale, nella quale, per queste tempistiche che vi ho detto, Albenga è rimasta fuori, al ché ci è stato detto "non c'è problema, sarà fatta una nuova determina dove verranno elencati chi come voi, e ce ne sono tanti, arrivati in seconda battuta" e quindi, dal 15 dicembre 2017 siamo arrivati, anche con nostre sollecitazioni, all'inserimento, quindi, nella determina e nell'elenco di cui sopra semplicemente 10 giorni fa, comunque nel mese di marzo. Ergo, prima non si poteva perché *conditio sine qua non* essere inseriti in quell'elenco far partire il processo legato anche al Consiglio Comunale e anche all'istituzione della tassa di soggiorno. Dopodiché tutte le riunioni che si sono svolte tra Comune e associazioni di categoria hanno fatto sì che Albenga non sia mai rimasta indietro sotto il profilo degli aggiornamenti e passi in avanti a livello di, ad esempio, modulistica piuttosto che altri passaggi sul CLT, Comitato provinciale e quant'altro e il Sindaco o, qualora non fosse stato presente, io cercavo di sopperire alla sua assenza, abbiamo sempre tenuto i rapporti, il Comune di Loano che sul tema ha fatto un po' da capofila rispetto a tutti i Sindaci e grazie alla Dott.ssa Gargiulo ha sempre notiziato tutta una serie di comunicazioni e, ai vari incontri, quindi posso dire che rispetto agli altri Comuni, è vero sì che sono partiti prima, è vero sì che noi siamo arrivati leggermente dopo, anche condizionati dai tempi della Regione, ma, tecnicamente si può quantificare questo ritardo in circa due settimane, perché la costituzione del CLT che è uno dei passaggi successivi sta avvenendo in questi giorni rispetto agli altri Comuni e una, diciamo così, chiamiamola circolare che è poi un po' riassuntiva di tutti i passaggi dell'UPA una delle Associazioni se vogliamo dire, un po' come Loano per i Comuni, questa Associazione cioè l'Unione Provinciale Albergatori ha fatto anch'essa un po' più di raccordo rispetto alle altre, per esempio nelle scansioni temporali degli atti dice che le disposizioni relative alla costituzione del CLT, di fatto, venivano indicate tra il 20 e il 31 marzo, quindi, saremo sì in ritardo ma, io credo, al massimo di due settimane. Questo per significare che cosa?, che ci sono state sì delle scadenze temporali diverse, Albenga non è così indietro come a qualcuno può essere parso è un ragionamento comprensorio anzi oltre il comprensorio ingauno, è, ed è una cosa che mi preme sottolineare, quest'anno sono solo due mesi, luglio e agosto, siccome c'è della burocrazia dietro è bene incominciare ad affrontarla, a prendere dimestichezza, gli uffici quanto, ovviamente, tutte le realtà che riscuoteranno la tassa di soggiorno, questo vale per l'ufficio ragioneria che dovrà fare anche delle previsioni di bilancio, non solo quest'anno che sono assolutamente approssimative non avendo tutti i dati necessari perché la si raccoglie solo nei primi cinque giorni di pernottamento la tassa di soggiorno, perché così concordato con le associazioni di categoria con tutte le tariffe, come abbiamo detto, uguali per tutti i comuni aderenti. L'anno prossimo andrà a pieno regime e finalmente, mi permetto di dire, solo alla fine del 2019, si saprà, si capirà la capienza, per così dire e la capacità totale di cosa significa la tassa di soggiorno per Albenga.

In ogni caso la tassa di soggiorno per Albenga significa non rimanere indietro perché se veramente vogliamo parlare di turismo e bisogna trovare le risorse maggiori ed ulteriori rispetto a quelli di bilancio che comunque il patto strategico vincola a quelle odierne che non possono essere toccate a sottrazione, tutte quelle che arrivano dalla tassa di soggiorno sono ad implementare questa capacità, che sarà per il 60% concordata con le associazioni di categoria, serve per non rimanere indietro e per garantire una competitività a che altri realtà più turistiche della nostra, se fosse rimasta fuori da questa dinamica, Albenga avrebbe patito ulteriormente rispetto ad una economia complessa, articolata ed in continuo movimento.

Quindi è un ragionamento corale, corale sia i comuni importanti costieri, come vi ho già elencato ed altrettanto anche, se pur con un'iniziale riluttanza, anche delle stesse associazioni di categoria che alle quali va riconosciuto sicuramente un gesto di responsabilità, perché si sono sedute intorno ad un tavolo ed insieme concordemente, non a caso sono state sottoscritte, anche la FAITA che a livello regionale non è sottoscritto, a livello provinciale lo ha fatto.

Quindi gli va riconosciuto questo atto di responsabilità ed insieme sono certo che sarà importante strumento per il turismo negli anni avvenire. Grazie.

Aperta la discussione, intervengono successivamente:

PERRONE (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Come diceva pocanzi l'Assessore Passino non siamo contrari all'introduzione della tassa di soggiorno, siamo contrari all'introduzione della tassa di soggiorno in questo anno, cioè per i mesi di luglio ed agosto di quest'anno.

Come ben sapete, come tu hai espresso pocanzi, la tassa di soggiorno è stata introdotta esclusivamente al fine di finanziare degli interventi per lo sviluppo dell'economia e del turismo, concordati, come hai detto anche tu, con le associazioni di categoria dell'impresa ricettive e degli appartamenti ammobiliati ed ad uso turistico.

Di fronte a questa esigenza, l'associazione di categoria hanno chiesto di sottoscrivere un accordo in collaborazione vincolante per le due parti, in cui si fissano i punti fermi e delle regole.

Quale è il primo motivo per cui noi siamo contrari all'introduzione della tassa di soggiorno nell'anno corrente? Il primo è questo che coloro che hanno prenotato una vacanza sul nostro territorio, per esempio tramite booking, hanno visto che non era prevista la tassa di soggiorno.

Allora arriveranno in loco, andranno negli alberghi e si sentiranno chiedere la tassa di soggiorno.

A questo punto gli albergatori davanti a questa richiesta se gli utenti facessero qualche difficoltà, si troveranno costretti a sborsare questa tassa di tasca loro perché pur di non perdere o contrariare il cliente, si troveranno costretti a fare questa cosa.

Questa cosa mi è stata detta per bocca di molti albergatori che sono già rassegnati all'idea di pagare di tasca propria questa tassa per quest'anno.

Allora noi ci chiedevamo se non fosse il caso viste le tante cose che sono previste nella tassa di soggiorno, di rimandare di un anno e di affrontare tutte queste cose che adesso velocemente elenco, tu sicuramente saprai, ma che magari qualcuno non è al corrente, tutte le cose che questa Amministrazione deve fare entro delle date precise e fatte in maniera molto e molto corretta, vene dico solo qualcuno:

Gli operatori turistici, aderenti all'UPA, come hai detto tu l'Unione Provinciale Albergatori, hanno manifestato alcuni di loro anche in un incontro che è avvenuto proprio qua su Albenga, la loro contrarietà all'applicazione quest'anno della tassa di soggiorno, ma pare che questo loro parere non sia stato tenuto minimamente in considerazione.

Allora mi chiedo hanno un'importanza sul territorio queste categorie, perché non è stata tenuta in considerazione l'opinione degli operatori del settore.

Ma veniamo alle incombenze, velocissimamente, le incombenze che vi aspettano.

In primo debbono essere inclusi nel regolamento comunale coloro che alloggiano in tutte le strutture ricettive, gli agriturismo, le aree di sosta, gli appartamenti ammobiliati.

Poi entro il 30 aprile si deve avviare in collaborazione con la FIAP, la Federazione Italiana degli Agenti immobiliari Professionali e con la FIAM una campagna di informazione sugli obblighi e le relative sanzioni in caso di inadempienza sulle norme di sicurezza e dei regolamenti comunali sulla applicazione della tassa di soggiorno.

Quindi entro il 31 maggio, quando si è conclusa questa campagna del 30 aprile deve essere avviata la programmazione e soprattutto un'azione capillare di controllo e di contrasto all'abusivismo, che vuol dire andare a reperire tutti quegli appartamenti, tutte quelle strutture che ancora non sono dichiarati e che comunque fanno attività e che magari si trovano su booking.

Poi molto importante, infatti come cita il fatto del turismo e proprio di fare questo tipo di verifica, perché questo tipo di verifica permette di contrastare la lotta all'abusivismo.

I comuni dovranno effettuare dei controlli sulle seconde case, in modo che chiunque lo debba fare e sia tenuti a pagare la tassa di soggiorno lo faccia. Onere del comune è anche quello di controllare che la tassa venga pagata da tutti, perché il comune è passibile di denuncia se non mette in atto tutte le dinamiche per fare in modo che tutti la paghino e se il comune dovesse venire denunciato perché non ha tenuto fede a questo obbligo perderebbe il diritto ad applicare la tassa.

Il comune è ancora tenuto a prevedere nel regolamento comunale di applicazione dell'imposta di soggiorno che possono essere responsabili della riscossione e del versamento anche le piattaforme online, cui è demandato il servizio di prenotazione.

Ancora i comuni si impegnano ad includere nel proprio regolamento comunale coloro che alloggiano in tutte le strutture ricettive, gli agriturismo, le aree di sosta, gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico ed i bad & breakfast.

A definire le modalità di parcheggio e sosta dei bus giornalieri. Entro il 31 maggio di attivare una o più convenzioni con le piattaforme di prenotazione.

Entro il 31 maggio una prima versione di una card turistica comprensoriale che i turisti potranno fruire dal primo luglio 2018, anche per motivare in qualche modo questa tassa che gli viene propinata così velocemente.

E' necessario istituire e prevedere una stipula di accordo e convenzione per le piattaforme online, ve l'ho già detta.

L'istituzione entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento del comitato locale per il turismo. Composto dal Sindaco e chi per esso, ecc., ecc.

La Giunta deve definire le tariffe, va bene, questo è il meno, però con le associazioni locali, comunque ci si deve incontrare e vedere.

La predisposizione dei moduli, probabilmente ci saranno già e debbo dire la verità che non le ho messe tutte.

Mi sembra una mole, senza nessun tono polemico, mi sembra una mole importante.

Può darsi e non lo voglio escludere che gli uffici lavorando h. 24 riescano a tenere fede a tutta questa cosa.

Credo che siano veramente tante, tante, tante cose. Mi chiedevo nel caso in cui questa decisione repentina fosse stata messa in atto solo per fare cassa, ma non credo e mi auguro di no, perché sapete bene le limitazioni, come abbiamo detto lo stato del turismo precisa le modalità di spesa.

Quindi il famoso 40%, il famoso 60% non ve lo sto più a spiegare.... Ma è un quarto d'ora che parlo?

Comunque non è un quarto d'ora che parlo, comunque è importante che i comuni, dato che sono tanti, se io sono un quarto d'ora che leggo significa che ci sono veramente una montagna di cose da fare. Io a questo punto posso anche concludere in 10 minuti, in 5 minuti posso finire, ma dato che siamo abituati a dei ritmi abbastanza slow, per una volta in cui ce bisogno di prendersi un ritmo un po' più tranquillo, secondo me, secondo noi, per fare le cose con calma e ben fatte, perché questa volta dobbiamo correre.

Questo fa parte del discorso, non della risposta a te, perché per questa volta bisogna correre ed affrettarsi e di rischiare di fare le cose malfatte.

Questa è solo la nostra opinione, per questo non saremo favorevoli all'introduzione della tassa in questo anno. Un altr'anno con le cose ben fatte.

CIANGHEROTTI (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Volevo riprendere il discorso dell'Assessore Passino per chiarire una cosa che rimanga agli atti.

Il patto per lo sviluppo strategico del turismo in Liguria prevede l'impegno a rispettare alcuni accordi e non c'è l'impegno ad istituire l'imposta di soggiorno, ma l'impegno in caso di istituzione dell'imposta di soggiorno ad adeguarsi ai principi definiti in collaborazione con ANCI Liguria.

Questo per spiegare a chi ci segue a casa e soprattutto perché resti nella memoria di questi interventi di questo argomento, il fatto che nessuno ci dice che noi dobbiamo istituire questa tassa, né per questa ragione, come diceva la Ginetta che l'urgenza di istituirla quest'anno ci trova in forte disaccordo.

Già siamo un po' allergici ad istituire delle nuove tasse come centrodestra, in più ad istituirle con questa velocità, in modo da renderla operativa a luglio, ci vede ancora più contrari.

Soprattutto alla luce del verbale della Commissione che si è tenuta 11 dicembre del 2017 alla presenza del Sindaco Cangiano, dell'Assessore Passino, dove era presente l'Associazione Albergatori di Albenga, nella persona di Alessandra Zunino, la Confcommercio di Albenga, nella persona di Lorenza Giudice, la Confesercenti di Savona, nella persona di Gabriele Fasoli, la FAITA di Savona, nella persona di Barbara Bugini, la FAITA di Albenga, nella persona di Mauro Calvi, la FIAIP di Savona, nella persona di Fabio Becchi ed il dirigente ed il funzionario del Comune.

In sintesi la signora Alessandra Zunino, per quanto riguarda l'Associazione Albergatori di Albenga, esprime parere negativo all'istituzione della tassa di soggiorno.

Il signor Calvi dopo essersi espresso sfavorevolmente all'applicazione della tassa di soggiorno.

La signora Lorenza Giudice esprime parere negativo.

Il signor Becchi esprime parere negativo.

Il signor Fasoli esprime parere negativo.

La signora Bugini esprime contrarietà all'applicazione della tassa di soggiorno.

Chiedo che questo verbale venga messo a corredo della delibera e lo dico perché proprio per queste ragioni, perché le strutture ricettive che diciamo hanno partecipato alla discussione dell'introduzione di questa tassa, hanno espresso delle forti perplessità, alla luce anche delle prenotazioni che sono già avvenute, tramite anche i siti online, su cui la gente oggi si versano per fare le prenotazioni delle vacanze.

Non avendo tenuto conto di questa tassa di soggiorno, queste persone, questi titolari di strutture ricettive si troveranno a dover a mettere di tasca loro per non scontentare il turista, almeno per quest'anno.

Credo che una buona campagna di sensibilizzazione al riguardo della tassa di soggiorno e di motivazione anche per le strutture interessate possa andare avanti e bene dal prossimo anno se le strutture ricettive per prime verranno coinvolte e convinte su questo aspetto. Inoltre anche perché credo che far partire, come dice la delibera, istituire una tassa facendola partire dal primo di gennaio del 2018, sia anche dal punto di vista giuridico, non m'intendo tanto di queste cose, ma per quello che ho avvertito nelle categorie turistiche sia qualche cosa che possa fornire una sponda per un ricorso.

Per questa ragione, dottoressa Nerelli, propongo e metto al voto l'emendamento della delibera, così poi l'avete già, al secondo punto "DI ISTITUIRE nel Comune di Albenga, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'imposta di soggiorno", anziché 1° gennaio 2018.

Alla fine della votazione metto quest'emendamento al voto. Grazie.

Quindi, non avendo altri chiesto di intervenire, si procede alle dichiarazioni di voto, e ciò come segue:

PORRO per il gruppo consiliare LEGA NORD LIGURIA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Non sono intervenuta perché tanto avrei ripetuto quanto detto dai miei colleghi di minoranza, ricordo solo che Alassio si sta già avviando alla presentazione di un ricorso, che ho avuto modo di leggere, a mezzo dell'avvocato Piscitelli, che è abbastanza sostanzioso, corposo e fondato.

Quindi francamente, anche qui, con un po' di maggior prudenza rispetto a quella che si è adottata, anche in questo caso, opterei per fare slittare l'applicazione di questa tassa, tenuto conto che non credo siano le due mensilità di luglio ed agosto di quest'anno a potere dare il passo alla nostra città per quel che riguarda il turismo o a poter consentire a questa Amministrazione le risorse necessarie per migliorare la nostra offerta.

Quindi così come ha fatto Ceriale, così come ha fatto Laigueglia, così come hanno suggerito tutte le associazioni di categoria nell'incontro che ha richiamato il Consigliere Ciangherotti, che hanno manifestato la loro contrarietà, credo che sarebbe opportuno prendere atto e quantomeno rimandarne l'applicazione.

Quindi sono contraria.

BOSCAGLIA per gruppo consiliare VOCE ALLA GENTE PIU' (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Favorevole.

DI LIETO per il gruppo consiliare MOVIMENTO 5 STELLE (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Attendo l'esito del voto sull'emendamento per esprimere il mio parere.

VIO Camilla per il gruppo consiliare PER ALBENGA (per trascrizione da registrazione

magnetofonica): Favorevole.

CIANGHEROTTI per il gruppo consiliare FORZA ITALIA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Attendiamo l'esito del voto dell'emendamento, poi ci esprimiamo.

PLUMERI per il gruppo consiliare GRUPPO MISTO (per trascrizione da registrazione magnetofonica): (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Ci asteniamo.

GUERRA per il gruppo consiliare PARTITO DEMOCRATICO (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Noi voteremo ovviamente favorevole, ma sono un po' sorpresa da questo dibattito dei consiglieri e soprattutto di Forza Italia e di minoranza, perché pensavo che avessero ricevuto una tirata d'orecchie da parte del loro partito, visto che è una tassa che è stata istituita proprio dalla Regione Liguria, tra l'altro devo fare una domanda, ne approfitto, il ricorso è contro la Regione Liguria o contro il Comune di Alassio? Perché è surreale quanto detto. Detto questo penso che il fatto, non so se gli altri comuni e la Regione Liguria se abbia previsto di applicarlo dal 2019, ma non credo proprio. Per cui è un argomento che credo insomma, non comprendo perché sul Comune di Loano Debba invece essere applicata da luglio, invece da noi ci siano dei problemi, non so se Pignocca la pensi allo stesso modo, ma siccome si possono avere certamente idee diverse. Credo che invece sia un esperimento per l'esiguità, tutto sommato, della tariffa che si andrà ad approvare in Giunta, penso che sia una boccata d'ossigeno per le attività che verranno messe in opera con i proventi da questa tassa. Penso che con tutte le esenzioni che il regolamento prevede, credo che sia una tassa che possa essere sostenuta e penso che non crei, anche per le agevolazioni per i camperisti per 25 giorni, tutto quello che ci sarà. Penso che non creerà problemi che anzi invece sarà una buona opportunità che l'Assessore al turismo penso che sfrutterà. Grazie.

Ass. PASSINO (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Solo due precisazioni in merito a quanto affermato dall'opposizione.

Partirei dal verbale dell'11 dicembre che, per carità, è nelle sue facoltà farlo allegare alla delibera, era già citato nella delibera, quindi non so, è una ripetizione.

Le spiego, come lei ben sa, è un organo di consultazione ed io comunque nella mia relazione avevo già detto che le associazioni di categoria in prima battuta hanno espresso in maniera anche netta la loro contrarietà.

Però va anche detto che non a caso a livello provinciale le stesse associazioni di categoria, peraltro la Bugi che è una della FAITA che è presente dentro al verbale, che lei ha citato, ha poi firmato anche lei il patto a livello provinciale.

Questo sta a significare che se le si guarda in ordine ad una scansione di tempo, voi parlate di eventi che risalgono all'11 dicembre, quando oggi determinate cose sono già superate.

Per quello che riguarda tutte le incombenze e le scadenze che lei citava, giustamente, Consigliera Perrone, queste cose son ben note a noi, come ad altri comuni, che stanno provvedendo con tempi sicuramente contingentati a dare seguito ed in ultimo, concludo e lascio a voi la parola col voto.

Questo regolamento non è, l'ho già detto nella relazione che poco fa ho fatto, di Albenga, esclusivamente di Albenga, questo regolamento è uguale per tutti i comuni e tutti i

comuni che hanno deciso di sottoscrivere il patto e mettere la tassa di soggiorno in provincia di Savona, applicheranno luglio ed agosto.
Non ce lo siamo inventati noi, questo era un inciso che dovevo fare.
Dopodiché la parola al voto. Grazie.

A questo punto il Presidente dispone di mettere in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Ciangherotti :
"DI ISTITUIRE nel Comune di Albenga, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'imposta di soggiorno , anziché 1° gennaio 2018" .

A seguito di votazione, resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti:	n. 15
Astenuti:	n. 2
(Barbo e Plumeri)	
Votanti:	n. 13
Voti favorevoli alla proposta:	n. 4
Voti contrari alla proposta:	n. 9
(Cangiano, Arnaldi, Boscaglia, Deandreis, Guerra, Muni, Picasso, Varalli e Vio)	

Si da atto che l'emendamento viene respinto.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

INTESA la relazione introduttiva

TENUTO CONTO degli interventi da parte di quanti succedutisi nel corso del dibattito;

RICHIAMATO il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e rilevato che l'art. 4 del suddetto decreto prevede la possibilità di introdurre l'imposta di soggiorno;

EVIDENZIATO che ai sensi del predetto art. 4:

- - i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;
-
- - l'imposta va applicata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo del pernottamento;
-
- - il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di

manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali;

PRESO ATTO:

1. che la legge regionale 27.12.2016 n. 33 prevede, all'art. 2 comma 81, che la Regione promuove il patto per lo sviluppo strategico del turismo in Liguria, cui possono partecipare gli enti parco, i comuni e le unioni di comuni per la realizzazione di azioni sinergiche ed interventi coordinati per il perseguimento di obiettivi di crescita del settore e delle potenzialità turistiche;
2. che l'art. 2 comma 82 della medesima legge stabilisce che il patto per lo sviluppo strategico del turismo è approvato dalla Giunta regionale e comporta, per i comuni aderenti, l'adesione ad una serie di iniziative di sviluppo e promozione turistica promosse dalla Regione Liguria, nonché l'impegno, in caso di istituzione di imposta di soggiorno, ad adeguarsi ai principi stabiliti dalla Giunta regionale in collaborazione con ANCI Liguria;

RILEVATO che con deliberazione n. 362 del 5 maggio 2017 la Giunta Regionale, ai fini dell'adesione al patto, ha approvato i principi connessi, all'eventuale ed autonoma decisione di applicazione dell'imposta di soggiorno da parte dei Comuni, in collaborazione con ANCI, ai sensi del precitato comma 82 lett. e) legge regionale 33/2016 e precisamente:

1. utilizzare gli introiti annuali derivanti dall'applicazione dell'imposta nel modo seguente:

- a) almeno il 60%, a seguito dell'accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla legge regionale 12.11.2014 n. 32 e s.m.i., per la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promozione commercializzazione ed il marketing turistico della località, anche con accordi sovracomunali per la promozione di un'area vasta, o comunque per interventi e servizi ad elevata valenza turistica; le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per l'ufficio informazione e accoglienza turistica (IAT);
 - b) fino ad un massimo del 40% destinato, direttamente dall'ente locale, al miglioramento del decoro delle località turistiche nonché ad investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica;
- non utilizzare l'imposta di soggiorno come strumento di concorrenza fra le località;
 - applicare l'imposta di soggiorno a tutte le strutture ricettive disciplinate dalla legge regionale 12.11.2014 n. 32 e s.m.i., nonché agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, in base ad aliquote decise dai comuni o dall'unione di comuni;
 - promuovere accordi fra comuni della medesima area al fine di cercare di adottare criteri e aliquote uniformi per le località che hanno simili caratteristiche turistiche;

RILEVATO, altresì, che la delibera di Giunta Regionale n. 568 del 14.07.2017 ha approvato il Patto per il turismo al quale il Comune di Albenga ha aderito con nota prot. 57632 in data 15 dicembre 2017;

VALUTATO di istituire l'imposta di soggiorno approvando il relativo regolamento posto che questo Comune, ai fini dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, rientra fra le località turistiche con, quindi, facoltà di introdurre tale imposta;

CONSIDERATO CHE:

- l'istituzione dell'imposta è subordinata alla consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive presenti sul territorio;
- il Comune di Albenga, unitamente ad altri comuni della Riviera Ligure di Ponente, si è fatto promotore di un tavolo di lavoro finalizzato ad attuare gli indirizzi regionali al fine di adottare una regolamentazione condivisa;
- l'esito degli incontri svolti, ai quali hanno partecipato le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio, è stato tradotto nella bozza di regolamento allegata, che si reputa meritevole di approvazione al fine di prevedere, secondo le condizioni tutte inserite nel predetto documento, l'introduzione della tassa di soggiorno a partire dall'anno 2018;

VISTI:

- l'art. 3 comma 4 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e dalle leggi di coordinamento degli enti parco, i comuni e le unioni di comuni della finanza pubblica;
- l'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;
- l'art. 4 del decreto legislativo 23 del 14 marzo 2011 recante disposizioni in materia di imposta di soggiorno;
- l'art. 53, c. 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), così come sostituito dall'art. 27, c. 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 488 (legge finanziaria 2002) che dispone che il termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, c. 169 della legge n. 296/2006 che ribadisce sostanzialmente quanto espresso al punto precedente;

RITENUTO opportuno istituire l'imposta di soggiorno ed approvarne il relativo regolamento con decorrenza 01/01/2018, tenendo conto che, con riferimento al primo anno di applicazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente), l'imposta si applicherà decorsi almeno sessanta giorni dalla data di esecutività della presente delibera;

ESAMINATO lo schema di Regolamento dell'Imposta di Soggiorno allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

SENTITI in data 11 dicembre 2017 i rappresentanti di categoria;

DATO ATTO che il 28 novembre 2017, in esito alla riunione svoltasi fra il gruppo di lavoro dei Sindaci che hanno predisposto il regolamento (Loano, Alassio, Albenga, Borghetto SS, Toirano, Pietra L., Finale L., Noli, Spotorno, Varazze) con le categorie economiche (Confesercenti, Federalberghi, FAITA SV, FIMAA SV, Unione Associazioni Albergatori della Provincia di Savona) sono state apportate modifiche al regolamento stesso;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti l'imposta di soggiorno ed alle successive disposizioni normative;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare il regolamento in relazione all'art. 42 comma 2 lettera a) e f) del decreto legislativo 267/2000 ed all'art. 4 del decreto legislativo n. 23/2011;

RICHIAMATA la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

RICHIAMATO il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei dirigenti responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO, altresì, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 espresso in data 8 febbraio 2108 con verbale n. 31;

A seguito di votazione, resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti:	n. 15
Astenuti:	n. 2
(Barbo e Plumeri)	
Votanti:	n. 13
Voti favorevoli alla proposta:	n. 9
Voti contrari alla proposta:	n. 4
(Ciangherotti, Di Lieto, Perrone e Porro)	

DELIBERA

- 1) - **DI DARE ATTO** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;
- 2) - **DI ISTITUIRE** nel Comune di Albenga, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011;
- 3) - **DI APPROVARE** il relativo regolamento comunale per l'applicazione di tale imposta, come da schema allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale che comprende per il primo anno di applicazione anche la determinazione delle relative tariffe;
- 4) - **DI DEMANDARE ALLA GIUNTA**, a decorrere dall'anno 2019, la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. f) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- 5) - **DI DARE ATTO CHE** il regolamento comunale di cui al punto 1 entrerà in vigore alla data di esecutività della presente deliberazione, tenendo conto che, con riferimento al primo anno di applicazione (2018), l'imposta si applicherà per le sole mensilità di luglio e agosto;
- 6) - **DI INVIARE** copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, come previsto all'art. 52, c. 2, del D. Lgs. n. 446/1997, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente, a seguito di ulteriore votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti:	n. 15
Astenuti: (Barbo e Plumeri)	n. 2
Votanti:	n. 13
Voti favorevoli alla proposta:	n. 9
Voti contrari alla proposta: (Ciangherotti, Di Lieto, Perrone e Porro)	n. 4

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Infine, essendosi esauriti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, alle ore 21.20 del 06.03.2018, il Presidente dichiara sciolta la seduta.



CITTÀ DI ALBENGA
(Provincia di Savona)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

*Copia per Uffici ed
Amministrazioni Comunali*

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N.....

Articolo 1

Istituzione dell'imposta ed oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina, nel Comune di Albenga, l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011, denominata di seguito imposta.

Articolo 2

Finalità dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta iscritto in uno o più capitoli di spesa vincolati del bilancio comunale è destinato esclusivamente a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali finalizzati al turismo ed alla cultura, nel rispetto di tutte le clausole e le condizioni stabilite dal Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria, approvato con Delibera della Giunta della Regione Liguria n. 568 del 14/07/2017, al quale il Comune di Albenga ha aderito il 09/11/2017 con delibera della Giunta Comunale n. 435, nonché di tutti i principi stabiliti con la delibera della Giunta Regione Liguria n. 362 del 05/05/2017.
2. In particolare per la gestione della quota (pari ad almeno il 60%) di gettito dell'imposta in accordo con associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla Lr. 32/2014 e ss.mm. e ii., prevista dal Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria di cui al comma 1, la Giunta Comunale provvederà, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ad istituire ed insediare il Comitato Locale per il Turismo nel rispetto delle seguenti norme generali:
 - a) Componenti del Comitato: sono membri del Comitato Il Sindaco o un suo delegato al turismo che lo presiede, un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive e/o degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla normativa regionale vigente. Per associazioni locali più rappresentative s'intendono o le sezioni/delegazioni locali delle associazioni di categoria provinciali o regionali delle strutture ricettive e/o degli appartamenti ammobiliati ad uso

turistico di cui alla normativa regionale, o le associazioni di categoria locali delle strutture ricettive e/o degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, responsabili della riscossione dell'imposta, aderenti ad un'omologa associazione di categoria di livello provinciale e/o regionale.

- b) **Funzionamento del Comitato:** al suo insediamento il Comitato adotterà il proprio Regolamento Interno di funzionamento che dovrà comunque prevedere che in capo a ciascun rappresentate delle associazioni locali di categoria venga attribuito un peso percentuale di "voto", da esprimere in caso di votazione, proporzionato all'impatto occupazionale e di gettito d'imposta previsto, attribuibile all'associazione che rappresenta. Pertanto il Regolamento Interno del Comitato non prevedrà un sistema di voto secondo il metodo "una testa un voto" ma un sistema per cui a ciascun membro del Comitato verrà attribuita una percentuale di voti sul totale di 100 che sarà pari al 50% per il rappresentate del Comune e ad un x% per ciascun rappresentante delle associazioni locali di categoria, computato in proporzione alla quota di gettito d'imposta di soggiorno preventivabile e al numero di lavoratori occupati attribuibile indirettamente all'associazione che rappresenta (ovvero sommando la quota di gettito e di occupati delle imprese regolarmente iscritte all'associazione al momento dell'insediamento del Comitato o del rinnovo dei suoi membri).

Articolo 3

Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in tutte le strutture turistico ricettive, come individuate e definite dalla legge Regione Liguria n. 32 del 12/11/2014 e ss.mm.ii., anche se gestite in forma non imprenditoriale, (compresi gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, gli agriturismo e le aree di sosta, situati sul territorio del Comune di Albenga).

Articolo 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili degli obblighi tributari

2. L'imposta è dovuta da chiunque pernotti in una delle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.

3. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 3, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5ter del dl 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5bis del citato dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.
4. Ai fini della riscossione e del pagamento dell'imposta il Comune può anche stipulare apposite convenzioni con i soggetti che gestiscono le piattaforme online di promo-commercializzazione cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive e negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla legge Regione Liguria n. 32 del 12/11/2014 e ss.mm.ii.

Articolo 5 **Misura dell'imposta**

1. L'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo del pernottamento. L'imposta può anche essere articolata in modo differenziato in relazione alla diversa tipologia di struttura ricettiva.
2. Per la determinazione dell'imposta si applicano le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale sentite le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.
3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.

Articolo 6 **Agevolazioni ed esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) gli iscritti all'Anagrafe dei residenti del Comune di Albenga;

- b) i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto i dodici anni di età;
- c) i lavoratori della struttura ricettiva con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune;
- d) i volontari che offrono il proprio servizio in città in occasione di emergenze ambientali;
- e) le persone ospitate nelle strutture ricettive su disposizione dell'Autorità pubblica a causa di particolari situazioni di emergenza;
- f) i soggetti che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o della Provincia di Savona;
- g) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o della Provincia di Savona, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- h) entrambi i genitori accompagnatori dei soggetti di cui alla lettera f) e dei degenti di cui alla lettera g), qualora il paziente sia minore degli anni 18;
- i) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a diverse strutture;
- l) i portatori di handicap e le persone non autosufficienti, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza ed un loro accompagnatore;
- m) il personale appartenente alla polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
2. Le esenzioni di cui alle lettere c), d), e) f), g), h), i), l), m) del comma 1 sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autodichiarazione resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445
3. La Giunta comunale, con la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2, può anche prevedere la riduzione dell'imposta, fino al suo azzeramento, per i mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, anche differenziando per singolo mese.

4. L'imposta è ridotta del 30% per gruppi sportivi e/o scolastici di età compresa tra i 12 anni compiuti ed i 18 anni. La riduzione è estesa agli insegnanti accompagnatori.
5. L'imposta è ridotta del 30%, con l'esclusione dei mesi di luglio ed agosto, per gli anziani di età non inferiore, nel giorno d'inizio del soggiorno, a 65 anni facenti parte di gruppi, di non meno di 20 persone, organizzati da enti pubblici, organizzazioni sindacali riconosciute, agenzie di viaggio, tour operator e altri soggetti comunque autorizzati ai sensi delle vigenti normative in materia nazionali o regionali.
6. I clienti cosiddetti stanziali delle strutture ricettive all'aria aperta sono esentati dal pagamento dell'imposta per ogni singolo soggiorno in quanto saranno soggetti al pagamento di un importo annuo nella misura determinata con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 7

Obblighi tributari e gestionali

1. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4 devono fornire, anche utilizzando la modulistica e i supporti informativi multilingua forniti dal Comune, alla propria clientela adeguata comunicazione dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle agevolazioni dell'imposta.
2. Entro il 30 gennaio di ciascun anno i soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4, in qualità di agenti contabili, devono presentare al Comune:
 - a) il conto della gestione relativa all'anno precedente, su modello conforme alle disposizioni di legge ed in applicazione di quanto disposto dal Regolamento comunale di contabilità utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune.
 - b) una dichiarazione annuale, redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune, con obbligo di indicazione di tutti i dati richiesti con la stessa, con il dettaglio trimestrale del numero di pernottamenti imponibili e di quelli eventualmente esenti o con riduzione d'imposta, specificando, per aggregati, il numero di coloro che hanno pernottato e il periodo di pernottamento di ciascuno.
 - c) le dichiarazioni che gli stessi sono tenuti a far compilare e sottoscrivere ai soggetti passivi che si rifiutano di corrispondere l'imposta ovvero la trasmissione dei nominativi dei soggetti che si rifiutano di corrispondere l'imposta e di compilare e sottoscrivere la relativa dichiarazione, anche

senza il consenso espresso degli interessati, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).

3. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
4. La comunicazione ed il conto della gestione, debitamente compilati e sottoscritti, nonché corredati da fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore, devono essere presentati utilizzando una delle seguenti modalità:
 - a) direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Albenga;
 - b) a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento: in tal caso si considerano presentati nella data di spedizione;
 - c) a mezzo posta elettronica certificata: in tal caso si considerano presentati nel giorno di ricezione della conferma dell'avvenuta consegna;
 - d) in via telematica, qualora il Comune renda disponibile tale funzione (in questo caso non è richiesta fotocopia del documento di identità del sottoscrittore).

Articolo 8

Versamenti

1. L'imposta si intende assolta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale emessa dal gestore ovvero dal soggetto responsabile dell'obbligo tributario, che provvede all'incasso dell'imposta rilasciandone quietanza.
2. L'importo dell'imposta da corrispondere è arrotondato all'euro inferiore se i decimali sono pari o inferiori a 49 centesimi di euro, all'euro superiore in caso contrario. Non sono dovuti i versamenti per somme di importo inferiore a € 0,50.
3. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4 devono richiedere al soggetto passivo, e riscuotere dallo stesso, l'imposta, rilasciandone quietanza, e procedere al successivo versamento al Comune di quanto riscosso.
4. Il versamento a favore del Comune, avente ad oggetto quanto riscosso a titolo di imposta nel trimestre di riferimento, è effettuato entro il giorno 16 del mese solare successivo, ovvero entro il 16 luglio per il trimestre aprile - giugno ed entro il 16 novembre per il quadrimestre luglio - ottobre in uno dei seguenti modi:
 - a) su conto corrente postale intestato al Comune di Albenga;
 - b) sul conto corrente bancario intestato al Comune acceso presso la Tesoreria comunale, anche a mezzo bonifico bancario;

- c) tramite le procedure telematiche messe a disposizione dal Comune;
 - d) qualsiasi altra modalità di versamento resa disponibile dal Comune.
5. In entrambi i casi dovrà essere indicata quale causale del versamento: "Imposta di soggiorno - trimestre / quadrimestre. ... dell'anno ...".
6. al fine di agevolare le strutture ricettive con modesti flussi di clientela, qualora l'importo dell'imposta trimestrale da versare sia inferiore a 100 euro tale somma potrà essere cumulata con quanto dovuto per il trimestre o quadrimestre successivo. Il riversamento al Comune è in ogni caso dovuto: - per importi anche cumulativi inferiori a 100 euro; - almeno una volta all'anno a prescindere dall'importo dell'imposta da versare a saldo entro la scadenza prevista per l'ultimo quadrimestre dell'anno

Articolo 9

Differimento di termini

1. Per particolari esigenze di carattere tecnico e/o contingente la Giunta comunale può deliberare la proroga, per tutti o per categorie di soggetti obbligati, dei termini di cui al precedente art. 7 e art. 8.

Articolo 10

Accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive ed i soggetti Responsabili del pagamento, ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.
3. Sulle somme dovute a titolo di imposta, in conseguenza di violazioni sanzionabili, si applicano gli interessi nella misura annua del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 11

Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 fatta salva l'applicazione di ulteriori norme di legge se e in quanto applicabili.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7 comma 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6 comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mandato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 10, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 29 novembre 1981, n. 689.

Articolo 12

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

Articolo 13

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Gli interessi spettanti sulle somme da rimborsare, nella misura annua del tasso di interesse legale, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si procede al rimborso per le somme di importo pari o inferiore a € 0,50.
4. Nel caso di versamento dell'imposta in misura eccedente rispetto al dovuto da parte del responsabile degli obblighi tributari, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata solo a seguito di presentazione al Comune di apposita richiesta motivata e documentata e solo previa autorizzazione alla stessa da parte del Comune, nella prima scadenza di versamento successiva al rilascio dell'autorizzazione comunale.

Articolo 14

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni tributarie, il titolo esecutivo ed il ruolo per la riscossione coattiva, il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso o il rifiuto tacito dello stesso, il provvedimento di diniego o di revoca di agevolazioni, può essere proposto con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona secondo le disposizioni del d.lgs. n. 546/1992.
2. Per le controversie di cui al comma 1, di valore non superiore ad € 50.000,00, a decorrere dal 1° gennaio 2018, avendo riguardo solo all'importo di quanto richiesto a titolo di imposta, il ricorso produce gli effetti di un reclamo, con improcedibilità del ricorso medesimo fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notificazione dello stesso al Comune ed applicazione delle altre disposizioni di cui all'articolo 17 bis del d. lgs. n. 546/1992.
3. Per le controversie concernenti le sanzioni amministrative irrogate ai sensi della Legge n. 689/1981, il ricorso può esser proposto al Giudice di Pace territorialmente competente.

Articolo 15

Autotutela e diritto di interpello

1. Il Comune applica l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
2. Nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dal regolamento generale delle entrate comunali, il contribuente o il soggetto obbligato agli adempimenti tributari per conto dello stesso o quello tenuto, insieme con il contribuente od in suo luogo, all'adempimento dell'obbligazione

tributaria, in ordine ad una fattispecie personale e concreta, prima dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi a tale fattispecie, può presentare per iscritto al Comune istanza di interpello ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa o sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva.

Articolo 16

Modalità di gestione dell'imposta

1. Il Comune gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva dell'imposta in forma diretta ovvero, previa apposita deliberazione dell'organo comunale competente, mediante affidamento a terzi, anche separatamente, ai sensi dell'articolo 52, comma 5 lettera b) del DLgs. n. 446/1997.

Articolo 17

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di adozione dello stesso.
2. Con riferimento al primo anno di applicazione (2018), l'imposta si applicherà per le sole mensilità di luglio ed agosto.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di soggiorno e di tributi comunali.

COMUNE DI ALBENGA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL
CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: Istituzione dell'imposta di soggiorno ed approvazione
del relativo regolamento.

PARERE TECNICO:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, sulla
proposta indicata in oggetto.

IL DIRIGENTE DI AREA
(Dott. Massimo SALVATICO)

Addì 16/03/2018




PARERE CONTABILE:

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come
modificato dal d.l. 10.10.2012 n. 174, convertito in legge 07.12.2012
n. 213, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, la quale
comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL DIRIGENTE DI AREA
(Dott. Massimo SALVATICO)

Addì 16/03/2018



Del ché si è redatto il presente verbale, per l'oggetto sopra indicato, contraddistinto dal n. **25** in data **21.03.2018**, che viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale.

IL PRESIDENTE
(Vittorio VARALLI)



IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Anna NERELLI)

(Registro Pubblicazioni n. 1097)

Su attestazione del Messo Comunale
certifico che il presente atto trovasi in corso
di pubblicazione per gg. 15 (quindici) a far
tempo dal

27 MAR 2018

Albenga, 27 MAR 2018



IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente atto, pubblicato senza reclamo
alcuno dal _____
al _____
non essendo soggetto a controllo, è
diventato esecutivo a termini dell'art. 134 -
comma 3° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in
data _____

Albenga, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per Uffici ed Amministratori Comunali